

rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 39 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 2.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 3.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

*Sopprimere il comma 1.*

**40. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 2.*

**40. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche personalmente.*

**40. 24.**

Garra

*Sopprimere il comma 3.*

**40. 14.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 4.*

**40. 15.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 5.*

**40. 16.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 6.*

**40. 17.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 7.*

**40. 18.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 8.*

**40. 19.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 8 sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 388 *sino alla fine del comma, con le seguenti:* con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

**40. 4.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

**40. 7.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*40. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*40. 6.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 40.27  
DELLA COMMISSIONE

*Premettere le seguenti parole:* Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del.

*Sostituire le parole da:* è desunto anche dai dati di, *con le seguenti:* può dedurre elementi di fatto anche a, *aggiungere in*

*fine:* Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, comma 1, del codice civile.

**0. 40. 27. 1.**

Pisanu, Mancuso, Giovanardi, Garra, Menia.

*Premettere le parole:* possono essere forniti al giudice dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti al fine di provare.

*Conseguentemente sopprimere le parole da:* è desunto, *fino alla fine.*

**0. 40. 27. 7.**

Nenia, Contento, Selva.

*Premettere al testo le parole:* Ove il ricorrente abbia fornito un principio di prova,.

**0. 40. 27. 3.**

Garra, Vito.

*Sostituire le parole:* è desunto *con le seguenti:* può essere desunto *ed aggiungere dopo:* dati di carattere statistico, *le parole:* prudentemente valutati.

**0. 40. 27. 4.**

Menia, Selva.

*La parola:* è, *è sostituita dalle parole:* può essere.

**0. 40. 27. 2.**

Contento, Menia, Selva.

*Sostituire le parole da:* è desunto *con:* riferito alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progettazione in carriera ed ai licenziamenti può essere desunto anche dai dati di carattere statistico.

**0. 40. 27. 6.**

Contento, Menia, Selva.

*Sostituire la parola:* comportamento, con: accertamento.

*Sostituire le parole da:* è desunto con: relativo alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, è rimesso alla prudente valutazione del giudice.

**0. 40. 27. 5.**

Menia, Contento, Selva.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza è desunto anche dai dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda o dell'ente interessati.

**40. 27.**

La Commissione.

*Al comma 9 sopprimere le parole da:* desunti anche, *fino alle parole:* ai licenziamenti.

**40. 5.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

*Al comma 9, dopo la parola:* ragione *aggiungere le seguenti:* del sesso,

**40. 23.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*40. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*40. 9.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da:* anche in casi, *fino alle parole:* dalle discriminazioni.

**40. 8.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 11.*

**40. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 11, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *aggiungere le seguenti:* non opposto ai sensi del comma 6 o divenuto definitivo ai sensi del comma 7 del presente articolo.

**40. 25.**

Garra.

*Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* e, nei casi più gravi, *alla fine del comma.*

**40. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole:* per due anni *con le seguenti* fino a due anni.

**40. 26.**

Garra.

*Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.*

**40. 11.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, al fine dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

**40. 1.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 14)**

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 41.**

*(Fondo nazionale per le politiche migratorie).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 38, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno

1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO  
DI LEGGE

ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 13.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,  
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-  
là, Gasparri.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-  
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le  
parole: articoli 18, 35, 37 e 38, con le  
seguenti: articoli 18, 23, 30-bis, comma 5,  
30-quater, 35, 36, 37, 39.*

**\*41. 5.**

Masi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le  
parole: articoli 18, 35, 37 e 38, con le  
seguenti: articoli 18, 23, 30-bis, comma 5,  
30-quater, 35, 36, 37, 39.*

**\*41. 19.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere  
le parole: e 38.*

**41. 18.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Tabo-  
relli, Possa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la  
parola 38 aggiungere la seguente: 41 bis.*

**41. 26**

Governo.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere,  
in fine, le seguenti parole: nonché dei pro-  
grammi di ammodernamento e potenzia-  
mento dei sistemi e delle apparecchiature  
utilizzati dalle questure per l'identifica-  
zione degli stranieri.*

**41. 15.**

Contento, Migliori, Nania, Selva,  
Cola, Armaroli, Fragalà, Me-  
nia, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, dopo il primo periodo,  
aggiungere il seguente: La dotazione del  
Fondo è destinata altresì alle spese di  
rimpatrio ed ad ogni altra spesa in favore  
del cittadino straniero.*

**41. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-  
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, secondo periodo, soppri-  
mere dalle parole La dotazione del Fondo  
sino alla fine del comma.*

**41. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-  
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire  
le parole da: 17.500 milioni sino alla fine  
del periodo, con le seguenti: 10.000 milioni  
per l'anno 1997, in lire 40.000 milioni per  
l'anno 1998 e in lire 50.000 milioni per  
l'anno 1999.*

**41. 14.**

Menia, Contento, Migliori, Nania,  
Selva, Cola, Armaroli, Fra-  
galà, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire  
le parole: 17.500 milioni con le seguenti:  
12.500 milioni.*

**41. 25.**

Governo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 17.500 milioni sino alla fine del periodo con le seguenti: lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 33.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 43.000 milioni per l'anno 1999.*

**41. 17.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: di concerto con i Ministri interessati, con le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.*

**\*41. 6.**

Masi.

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: di concerto con i Ministri interessati, con le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.*

**\*41. 20.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 2.*

**41. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.*

**41. 16.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*41. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere destinate al Fondo di cui all'articolo 41.

**41. 27.**

Governo.

*Al comma 3, premettere il seguente periodo. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.*

**41. 30 (ex 42. 7).**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
41. 01 DEL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: predisporre per il Governo aggiungere le seguenti: , anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento.*

**0. 41. 01. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**ART. 41-bis.** - *(Commissione per le politiche di integrazione).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e

ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 42, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.”.

**41. 01.**

Governo.

*(A.C. n. 3240, sezione 15)*

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI  
DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

**ART. 42.**

*(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 42.

*Al comma 1 sostituire le parole da: Il Governo sino alle parole un decreto legislativo, con le seguenti: Il Governo provvede a presentare alle Camere entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge*

##### 42. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.*

##### \*42. 6.

Masi.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.*

**\*42. 8.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

**42. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

**42. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.*

**\*42. 1.**

Masi.

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.*

**\*42. 9.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Disposizioni penali e processuali).*

1. Il cittadino extracomunitario che si introduce, o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni con-

tenute nella presente legge commette un reato punibile con la reclusione da 1 a 2 anni.

2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel territorio dello Stato che sia sprovvisto del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, ovvero sia stato revocato od annullato, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato nei successivi 10 anni, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui all'articolo 7, comma 10, e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito con la reclusione da tre a quattro anni.

6. Nelle fattispecie previste dai commi da 1 a 5 è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida e le eventuali misure cautelari non sospendono il procedimento di espulsione.

7. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta ai fini di lucro la sanzione è raddoppiata. Se tale attività è svolta da un

cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire venti milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Le pene di cui al comma 8 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso nei confronti di stranieri minori o al fine di avviare cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente a tale fine l'autorità di polizia giudiziaria.

10. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

11. Gli agenti marittimi ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri extracomunitari in posizione irregolare in base alle disposizioni contenute nella presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni straniero trasportato in posizione irregolare, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

12. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extraco-

munitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

13. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di un milione.

14. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

15. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 14 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le quarantotto ore.

16. Le copie delle informazioni acquisite ai sensi dei commi 14 e 15 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano state raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata.

17. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

18. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari lavoratori subordinati o comunque per attività professionale in modo non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire dieci milioni a lire trenta milioni per ogni la-

voratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni.

**42. 01.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

## ART. 42-bis.

*(Destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquistati dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1 e 3. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.

5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati

previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.

**42. 02.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

## ART. 42-bis.

*(Modifiche al codice penale).*

1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto il seguente comma: "Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che risulti essere stata già condannata per un identico reato commesso nell'anno antecedente, le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate".

2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi".

3. Il primo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi è punito con la reclusione da due a quattro anni".

4. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Alla stessa pena soggiace l'esercente la potestà dei genitori, ovvero l'affidatario di fatto che mediante percosse o minacce ovvero

con il comportamento di cui all'articolo 570 costringe un minore degli anni quattordici a commettere reati contro il patrimonio o la persona”.

5. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 707.

*(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).*

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni”.

**42. 03.**

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi, Fontanini.

*(A.C. n. 3240, sezione 16)*

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 43.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 43.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra legge che contenga disposizioni in materia di stranieri ed immigrazione.

**43. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 43.

*(Norme abrogate).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 44 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogate:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 delle legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodotti e rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

**\*43. 3.**

Masi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 43.

*(Norme abrogate).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 44 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogate:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

**\*43. 5.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) l'articolo 13 della legge 13 dicembre 1986, n. 943.

**43. 1.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

g-bis) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

**43. 6.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Delega legislativa per il riordinamento delle norme in materia di cittadinanza italiana).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 42;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;